

DIRITTO TRIBUTARIO DELLO SPORT

LA RIFORMA DELLO SPORT
NUOVO LAVORO SPORTIVO

ANTONIO SANGES

29 NOVEMBRE 2022



DIRITTO TRIBUTARIO DELLO SPORT: LA RIFORMA DELLO SPORT E IL NUOVO LAVORO SPORTIVO

- ✓ Principi e obiettivi della riforma: Decreto correttivo n. 163/2022;
 - ✓ Le forme giuridiche delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - ✓ Requisiti statutari e disciplina delle società sportive di capitali;
 - ✓ La distribuzione di utili di esercizio;
 - ✓ Il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche;
 - ✓ Il regime fiscale degli agenti sportivi;
 - ✓ Regime fiscale Legge 398/71 e contratti di sponsorizzazione;
 - ✓ Case study: simulazione di verifica fiscale e giurisprudenza di riferimento;
-

La Giurisprudenza delle ASD e SSD

- ASD: per i debiti tributari basta la firma della dichiarazione dei redditi per la responsabilità del rappresentante legale;
➔(Corte di Cassazione Ordinanza N. 8525 del 16 marzo 2022)
- Pubblicità e sponsorizzazioni: presunzione legale e assoluta di congruità ed inerenza con applicazione dei criteri previsti Art. 90 - comma 8 Legge 289/2002;
➔(Corte di Cassazione Ordinanza N. 21452 del 27 luglio 2021)
- Alt alla sponsorizzazione eccessiva versata da un'impresa in crisi ➔ Indeducibilità delle spese di sponsorizzazione;
➔(CTR Lazio sentenza N. 238/16/2022)

La Giurisprudenza delle ASD e SSD

- Emissione di fatture false per ottenere sponsorizzazioni da parte di ASD → dolo eventuale e rischio di evasione fiscale;
- ➔ (Corte di Cassazione sentenza N. 8620 del 15 marzo 2022)
- E' assoggettata a procedura concorsuale, la ASD che assume lo status di imprenditore commerciale anche se ha svolto in concreto senza perseguire scopi di lucro, esclusivamente e/o prevalentemente attività di impresa commerciale;
- ➔ (Corte di Cassazione sentenza 8374/2020 e N. 25478/2019)

INTRODUZIONE ALLA RIFORMA DELLO SPORT

✓ Entrata in vigore della "riforma dello sport"

Art. 52 - Abrogazioni

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

- Con la pubblicazione del “decreto correttivo” – Decreto legislativo 05 ottobre 2022 n. 163 - nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 la Riforma dello sport può considerarsi definitiva.
- Introdotta dalla Legge Delega n. 86 del 08/08/2019 – in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16/08/2021 – la novella è composta da 5 decreti attuativi, tutti datati 28/02/2021:
 - ✓ **il d.lgs. 36/2021**, che contiene la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo, e che è stato oggetto delle correzioni apportate dal d.lgs.163/2022; (in vigore dal 01/01/2023 vincolo sportivo 31 luglio 2023);
 - ✓ **il d.lgs. 37/2021**, rubricato “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo” (in vigore dal 01/01/2023);

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

- ✓ **il d.lgs. 38/2021** avente ad oggetto "misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"; (in vigore 01/01/2023)
- ✓ **il d.lgs. 39/2021**, recante "semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi", che contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche; (in vigore dal 31/08/2022)
- ✓ **il d.lgs. 40/2021**, "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali". (in vigore dal 01/01/2022)

ART. 52

- ✓ Normative abrogate dal 01 gennaio 2023
 - ✓ Normative abrogate all'entrata in vigore del D. Lgs. N. 36/2021
-

ART. 52 - ABROGAZIONI

- ✓ 1. **A decorrere dal 1° gennaio 2023** sono abrogati:
- ✓ a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
Estensione ai calciatori e allenatori di calcio normativa ENPALS
- ✓ b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Norme in materia di rapporti tra società r sportivi professionisti
- ✓ c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni e malattie
- ✓ d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;]
Disciplina organica contratti di lavoro
- ✓ d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Disposizioni tributarie relative alle ASD

ART. 52 - ABROGAZIONI

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Disposizioni per attività sportiva dilettantistica

b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;

Disposizioni per favorire l'integrazione dei minori stranieri mediante ammissione nelle società sportive

c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Legge finanziaria 2018

d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Misure urgenti sostegni e rilancio economia

2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche»

“NORMATIVA” di riferimento A.S.D.

- D.P.R. 600/73 art. 32 – 33;
- D.P.R. 633/72 art. 51 – 52 e 74 quater;
- D.Legs. 460/97 (Riordino Tributario e.n.p.);
- Legge 289/02 art. 90 (disposizione attività sportiva dilettantistica).

“NORMATIVA” di riferimento A.S.D

- **Legge 398/91 (regime fiscale agevolato)**
 - **D.P.R. 917/86 art. 143 – 150;**
 - **D.P.R. 633/72 art. 4, comma 4;**
 - **D.P.R. 917/86 art. 108 – 109 (sponsor);**

“NORMATIVA” di riferimento A.S.D.

- **Art.25 Legge 133/99 (tracciabilità bancaria) e modificazioni art.37 Legge 342/00;**
- **Prospetto D.M. 11 febbraio 1997;**
- **Modello EAS – Legge 02/09;**
- **Art. 38 c.c. (Resp. Legale rapp.te A.S.D.).**

**«NORMATIVA»
di riferimento**

**Enti Sportivi
Dilettantistici**

D.Lgs. 117/17

- **Art.5:** interesse generale gestione attività sportiva dilettantistica;
- **Art.79:** attività commerciale ETS;
- **Art.80:** regime forfettario, reddito d'impresa;
- **Art.83:** detrazione e deduzione erogazioni liberali;
- **Art.81:** credito d'imposta Social Bonus;
- **Art.89:** norme coordinamento;
- **Artt.94/95:** controllo e vigilanza ETS.



**Circolare Agenzia
delle Entrate n°18/E
del 01 agosto 2018**

***"Questioni fiscali
interesse "art.90
Legge 289/02"***

**Focus sui regimi
agevolati ASD:**

- 
- Art.148, comma 3 DPR 917/86;
 - Legge 398/91;
 - Modello forfettario DM febbraio 1997;
 - Tracciabilità bancaria art.25 Legge 133/99;
 - Modello EAS;
 - Esonero imposta di bollo.

**CIRCOLARE AGENZIA
DELLE ENTRATE**

N°19/E

08 AGOSTO 2019

**Attività di controllo con
particolare attenzione al
recupero delle
agevolazione
indebitamente fruite da
parte delle ASD e SSD**

**D.LGS. N. 39/2021 – ATTUAZIONE
ART. 8 LEGGE 08 AGOSTO 2019 N. 86
CON DECRETO CORRETTIVO N. 163/2022**

IL NUOVO D. LGS. N. 36/2021

→ DECRETO CORRETTIVO N. 163/2022

Titolo I (artt. 1 - 5)

- Disposizioni e principi generali

Titolo II (artt. 6 - 14)

- Disciplina gli enti sportivi professionisti e dilettantistici. Allo stesso ambito si riferisce l'art. 38, inserito nel titolo V

Titolo III (artt. 15 - 18)

- Atleti, tecnici, dirigenti e direttori di gara. Ai direttori di gara si riferisce anche l'art. 28, inserito nel titolo V

IL NUOVO D. LGS. N. 36/2021

➔ DECRETO CORRETTIVO N. 163/2022

Titolo IV (artt.
19 - 24)

- Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali;

Titolo V (artt.
25 - 42)

- lavoro sportivo, incluso il sostegno delle donne nello sport

Titolo VI (artt.
43 - 50)

- Disposizioni in materia di pari opportunità per persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato

Titolo VII (artt.
51 - 52)

- Disposizioni finali

N.B.: → Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 in attuazione dell'art. 8 della Legge 08 agosto 2019, n. 86 e Decreto Correttivo, (D.Lgs. N. 163/2022) recante al semplificazione di adempimenti relativi agli organi sportivi prevede "modifiche sostanziali" in ordine a:

- Istituzione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- Istanza di riconoscimento della personalità;
- Contrasto alla violenza di genere

N.B.: → Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 D.L. N. 163/2022 in attuazione dell'art. 8 della Legge 08 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, rappresenta il "*decreto più corposo*" della riforma ed ha subito un correttivo rispetto alla sua stesura originaria il 28 settembre 2022.

LE FORME GIURIDICHE DEGLI SPORTIVI DILETTANTISTICI

La riforma dello sport del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ha apportato tre rilevanti novità riguardo:

- a) Ai soggetti (Enti Sportivi Dilettantistici) che possono gestire attività sportive
- b) Al contenuto degli statuti degli Enti Sportivi Dilettantistici
- c) Alla possibilità di distribuire utili di esercizio

Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 6, 7 e 8 del decreto di riforma come modificate dal decreto correttivo (di seguito "correttivo") approvato dal consiglio dei ministri il 28 settembre 2022 di cui al d.lgs. 5 ottobre 2022, n.163.

I SOGGETTI CHE POSSONO GESTIRE ATTIVITA' SPORTIVE

Il decreto di riforma conia il termine "Enti Sportivi Dilettantistici" per riferirsi ai soggetti che potranno gestire attività sportive individuandone le varie forme giuridiche possibili.

Specificamente gli "Enti Sportivi Dilettantistici" potranno assumere le forme giuridiche di:

- a) associazione sportiva, priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali, di cui al libro V, titolo V del codice civile (e cioè società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- d) società cooperative, di cui al libro V, titolo VI del codice civile;
- e) enti del terzo settore (ETS) costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore").**

ART. 38

- ✓ Area del professionismo
 - ✓ Area del dilettantismo
-

ART. 38 – AREA DEL PROFESSIONISMO E DEL DILETTANTISMO

1. L'area del "*professionismo*" è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) o dalle DSA (Discipline Sportive Associate), con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

ART. 38 – AREA DEL PROFESSIONISMO E DEL DILETTANTISMO

1-bis. L'area del "*dilettantismo*" comprende le associazioni e le società dilettantistiche, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli "enti del terzo settore" che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

ART. 12 – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

ART. 12 – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche "non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto" di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, "sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa".

ART. 12 – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

3. Il "corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche" e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva "costituisce, per il soggetto erogante," fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, "spesa di pubblicità", volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, D.P.R. 917/86.

ART. 2 DEFINIZIONI

- ✓ ASD e SSD
 - ✓ ASSOCIAZIONE BENEMERITA
 - ✓ ASSOCIAZIONI ATLETE/ATLETI
 - ✓ ASSOCIAZIONI TECNICHE
-

ART. 2 - DEFINIZIONI

- ✓ **a) associazione o società sportiva dilettantistica:** risulta essere il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- ✓ **b) associazioni benemerite:** gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- ✓ **c) associazioni di atlete e atleti:** le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
- ✓ **d) associazioni di tecnici:** le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;

LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- ✓ ART. 6 – Forma Giuridica
- ✓ ART. 7 – Atto costitutivo/Statuto
- ✓ ART. 8 – Assenza fine di lucro
- ✓ ART. 9 – Attività secondarie e strumentali
- ✓ ART. 10 – Riconoscimento fini sportivi
- ✓ ART. 11 – Incompatibilità

✓

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 6 – FORMA GIURIDICA

1. *Gli enti sportivi dilettantistici* indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 6 – FORMA GIURIDICA

c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 6 – FORMA GIURIDICA

N.B.: → Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

N.B.: → Gli "enti sportivi dilettantistici" si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

CHECK – LIST DI CONTROLLO REQUISITI STATUTARI

ART. 7 D. LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione** di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro **ai sensi dell'articolo 8;**

CHECK – LIST DI CONTROLLO REQUISITI STATUTARI

ART. 7 D. LGS. 36/2021

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 7 – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica, non è richiesto;

Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.

N.B: → Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 8 – ASSENZA DI FINE DI LUCRO

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche

"destinano eventuali utili ed avanzi di gestione" allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

N.B: → 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 8 – ASSENZA DI FINE DI LUCRO

3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative, gli "enti dilettantistici" possono destinare:

- 1) una "quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali", dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,
- 2) oppure alla "distribuzione", anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

N.B.: → Le disposizioni relative alla destinazioni degli utili non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 8 – ASSENZA DI FINE DI LUCRO

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti delle variazioni prezzo consumo famiglie e/o ISTAT.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, "la quota di destinazione utili" è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.

N.B.: → L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 9 – ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare "attività diverse" da quelle principali di cui allo statuto relativamente alla gestione e organizzazioni sportive, a "condizione" che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle "attività istituzionali", secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

N.B.: → 1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui al Decreto MEF n. 400/88.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 10 – RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche "sono riconosciute, ai fini sportivi", dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
2. La certificazione della "effettiva natura dilettantistica" dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 10 – RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

N.B.: → 3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita "le funzioni ispettive", al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del riconoscimento ai fini sportivi.

N.B.: → 4. In caso di violazione delle disposizioni relative al riconoscimento ai fini sportivi, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni.

N.B.: → Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 11 – INCOMPATIBILITÀ

1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

COSTITUZIONE E AFFILIAZIONE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

- ✓ ART. 13 – Costituzione e Affiliazione
 - ✓ ART. 14 – Deposito Atti costitutivi
-

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

DILETTANTISTICHE:

ART. 13 - COSTITUZIONE E AFFILIAZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

2. L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere "esclusivamente" attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

N.B.: → 3. L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

DILETTANTISTICHE:

ART. 13 - COSTITUZIONE E AFFILIAZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, "la società deve ottenere l'affiliazione" da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paraolimpico se svolge attività sportiva paraolimpica.

N.B.: → 5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

N.B.: → 6. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

DILETTANTISTICHE:

ART. 13 - COSTITUZIONE E AFFILIAZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

7. Negli atti costitutivi delle "società sportive professionistiche" è prevista la costituzione di un organo consultivo" che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del D. Lgs. N. 36/21 modificato dal D. Lgs. N. 163/22 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

DILETTANTISTICHE:

ART. 13 - COSTITUZIONE E AFFILIAZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

8. L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale è ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 14 – DEPOSITO DEGLI ATTI COSTITUTIVI

1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

TESSERAMENTO ATLETI

- ✓ ART. 15 – Tesseramento Atleti
 - ✓ ART. 16 – Tesseramento Atleti Minorenni
 - ✓ ART. 17 – Tesseramento Tecnici e Dirigenti sportivi
-

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 15 – TESSERAMENTO ATLETI

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica "diviene soggetto dell'ordinamento sportivo" ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 15 – TESSERAMENTO ATLETI

2. Il tesserato "ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni" organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato, "nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti", a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 15 – TESSERAMENTO ATLETI

3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 16 – TESSERAMENTO ATLETI MINORENNI

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.
2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 16 – TESSERAMENTO ATLETI MINORENNI

3. I minori di anni diciotto che "non sono cittadini italiani", anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento dei minorenni diciotto non cittadini italiani resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 17 – TECNICI E DIRIGENTI SPORTIVI

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.
2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

LAVORO SPORTIVO

- ✓ ART. 25 – Lavoratore sportivo
- ✓ ART. 26 – Rapporto lavoro subordinato sportivo
- ✓ ART. 27 – Rapporto lavoro sportivo settore professionistico
- ✓ ART. 28 – Rapporto lavoro sportivo area dilettantistica
- ✓ ART- 29 – Prestazione volontaria
- ✓ ART. 35 – Trattamento pensionistico
- ✓ ART. 36 – Trattamento tributario
- ✓ ART. 37 – Rapporti collaborazione coordinata e continuativa carattere amministrativo gestionale

✓

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 25 – LAVORATORE SPORTIVO

È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, "esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo".

È lavoratore sportivo anche "ogni atleta tesserato" che svolge "*verso un corrispettivo*" le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

N.B.: → La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 25 – LAVORATORE SPORTIVO

L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un "*rapporto di lavoro subordinato*" o di un "*rapporto di lavoro autonomo*", anche nella forma di "collaborazioni coordinate e continuative" ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

L'attività di lavoro sportivo "*può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali*" secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.]

N.B.: → Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal D. Lgs. N. 36/21, D. Lgs. N. 163/22, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 25 – LAVORATORE SPORTIVO

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.

N.B.: → L'attività dei lavoratori dipendenti amministrazione pubbliche può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, all'articolo 36, comma 6.

N.B.: → Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

DILETTANTISTICHE:

ART. 26 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

- Il contratto di "lavoro subordinato sportivo" può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.
- È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti.
- È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

N.B.: → Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

N.B.: → Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

DILETTANTISTICHE:

ART. 27 – RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEI SETTORI PROFESSIONISTICI

- Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici, dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di "lavoro subordinato".
- Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di "lavoro autonomo" quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
 - b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
 - c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

DILETTANTISTICHE:

ART. 27 – RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEI SETTORI PROFESSIONISTICI

Il rapporto di lavoro sportivo si "costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta", a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

DILETTANTISTICHE:

ART. 27 – RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEI SETTORI PROFESSIONISTICI

La società ha "l'obbligo di depositare", entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia del contratto.

N.B.: → Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

N.B.: → Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 28 – RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella "forma della collaborazione coordinata e continuativa", quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 28 – RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

- L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
- La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al "centro per l'impiego" e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale.
- La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.
- Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 28 – RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Per le "collaborazioni coordinate e continuative" relative alle attività di lavoro sportivo area dilettantistica, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

N.B.: → Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 28 – RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, saranno individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti in tema di collaborazioni coordinate e continuative lavoro sportivo area dilettantistica.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 29 – PRESTAZIONI SPORTIVE VOLONTARIE

Le società e le associazioni sportive, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paraolimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di "volontari" che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, "senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali".

Le prestazioni dei "volontari" sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 29 – PRESTAZIONI SPORTIVE VOLONTARIE

N.B.: → Le "prestazioni sportive dei volontari" non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

N.B.: → Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 29 – PRESTAZIONI SPORTIVE VOLONTARIE

Le prestazioni sportive di "volontariato" sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

N.B.: → Gli enti dilettantistici che si avvalgono di "volontari" devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 35 – TRATTAMENTO PENSIONISTICO

I "lavoratori sportivi subordinati", a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

N.B.: → A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

N.B.: → Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 35 – TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Nell'area del "dilettantismo" i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.

N.B.: → A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 35 – TRATTAMENTO PENSIONISTICO

➤ Le figure degli "istruttori" presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto.

N.B.: ➔ Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 35 – TRATTAMENTO PENSIONISTICO

➤ Per i lavoratori area del dilettantismo, "titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa", iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, "l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche" è stabilita nella misura pari al 25 per cento.

N.B.: ➔ Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 35 – TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Per i lavoratori area dilettantistica che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, "l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche" è stabilita in misura pari al 25 per cento.

N.B.: → Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 35 – TRATTAMENTO PENSIONISTICO

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

N.B.: → Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

N.B.: → Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

N.B.: → Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 36 – TRATTAMENTO TRIBUTARIO

L'indennità prevista con la costituzione di un fondo gestito da FSN, DSA, EPS, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

N.B.: → Per tutto quanto non regolato dal D. Lgs. N. 36/2021, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

N.B.: → Per l'attività relativa alle operazioni di "cessione dei contratti lavoro subordinato", le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

N.B.: → Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 36 – TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Le somme versate a titolo di "premio di addestramento e formazione tecnica", (ai sensi dell'articolo 31, comma 2), sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

N.B.: → Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 36 – TRATTAMENTO TRIBUTARIO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

N.B.: → All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare;

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 36 – TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00.

In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.

N.B.: → Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro;

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 36 – TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

N.B.: → La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 37 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - GESTIONALE

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di "collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile".

N.B.: → Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 37 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - GESTIONALE

I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

N.B.: → L'attività di carattere amministrativo – gestionale è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.

N.B.: → I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

N.B.: → Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.

**COMPENSI CORRISPOSTI FINO AL 31/12/2022
(DAL 2023 APPLICABILE AI SOLI CORI BANDE MUSICALI E
FILODRAMMATICHE)**

LIMITE DI REDDITO	OBBLIGHI PER L'ASSICURAZIONE	OBBLIGHI PER IL CONTRIBUENTE
FINO A € 10.000	NESSUNA RITENUTA	FRANCHIGIA ESENTE
DA € 10.000 AD € 30.658,28	RITENUTA AL 23% A TITOLO D'IMPOSTA + ADD.LE REG.LE E COM.LE	NESSUNA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
OLTRE I € 30.658,28	RITENUTA AL 23% A TITOLO D'ACCONTO + ADD.LE REG.LE E COM.LE	INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

COMPENSI CORRISPOSTI DAL 01/01/2023

LIMITE DI REDDITO	OBBLIGHI PER L'ASSICURAZIONE	OBBLIGHI PER IL CONTRIBUENTE
FINO A € 15.000	NESSUNA RITENUTA	FRANCHIGIA ESENTE
OLTRE I € 15.000	RITENUTA AL 23% A TITOLO D'ACCONTO + ADD.LE REG.LE E COM.LE	INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

**COMPENSI CORRISPOSTI FINO AL 31/12/2022
(DAL 2023 APPLICABILE AI SOLI CORI BANDE MUSICALI E
FILODRAMMATICHE)**

LIMITE DI REDDITO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS	TASSAZIONE IRPEF
FINO A € 10.000	NO	NO
DA € 10.000 AD € 30.658,28	SI	RITENUTA AL TITOLO D'IMPOSTA AL 23%
OLTRE I € 30.658,28	SI	ALIQUOTE IRPEF ORDINARIE

COMPENSI CORRISPOSTI DAL 01/01/2023

LIMITE DI REDDITO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS	TASSAZIONE IRPEF
FINO A € 5.000	NO	NO
DA € 5.000 A € 15.000	SI	NO
OLTRE I € 15.000	SI	ALIQUOTE IRPEF ORDINARIE

FORMAZIONE DEI GIOVANI ATLETI

- ✓ ART. 30 – Formazione giovani atleti
- ✓ ART. 31 – Abolizione vincolo sportivo e premio formazione tecnica

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 30 – FORMAZIONE DEI GIOVANI ATLETI

Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare "contratti di apprendistato" per la qualifica e il diploma professionale.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 30 – FORMAZIONE DEI GIOVANI ATLETI

Per le "società sportive professionistiche" che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il "limite minimo" di età è fissato a 15 anni, fermo il "limite massimo" dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 31 – ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO FORMAZIONE TECNICA

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come "vincolo sportivo", sono eliminate entro il 31 luglio 2023.

N.B.: → Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.

Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ART. 31 – ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO

FORMAZIONE TECNICA

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

→ le "società sportive professionistiche" riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

→ le "società sportive dilettantistiche" riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ART. 31 – ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO FORMAZIONE TECNICA

La misura del "premio di formazione tecnica" è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

D. LGS. N. 37 DEL 28 FEBBRAIO 2021

ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO

- ✓ ART. 3 – DEFINIZIONI
- ✓ ART. 4 – ACCESSO ALLA PROFESSIONE E REGISTRO AGENTI SPORTIVI
- ✓ ART. 5 – CONTRATTO DI MANDATO SPORTIVO
- ✓ ART. 6 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI
- ✓ ART. 8 – COMPENSO AGENTE SPORTIVO
- ✓ ART. 9 – SOCIETA' AGENTI SPORTIVI
- ✓ ART. 10 TUTELA MINORI

N.B.: → "Pronto ORDINE N. 06/2019" → Iscrizione Albo Professionale Dottori Commercialisti "legittima" l'attività di consulenza contrattuale nei confronti di sportivi e/o società sportive

GLI AGENTI SPORTIVI

Nel rispetto della delega contenuta nell'art. 6 della legge 86/2019, il d.lgs. 37/2021 detta le linee essenziali della disciplina dei "rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo".

- Imporre all'Agente sportivo il rispetto dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza
- disciplinare i conflitti di interessi, garantendo l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti
- regolamentare l'effettuazione delle transazioni economiche, per garantirne "la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale";
- stabilire regole a tutela dei minori
- definire un corretto quadro sanzionatorio, che preveda effetti anche sui contratti stipulati in violazione delle norme.

ART. 3 DEFINIZIONI

L'art. 3, che definisce la figura dell'agente sportivo" è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo", e nell'art. 5, che analizzeremo, è data grande enfasi al mandato, indispensabile e dal contenuto minimo definito dalla legge.

- "mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive"; compito dell'agente può quindi essere sia l'assistenza e intermediazione fra lavoratore e sodalizio, che l'intermediazione fra sodalizi
- "ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo", → intermediazione e assistenza nel rapporto fra lavoratore e società/associazione
- "del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro", → intermediazione fra società/associazioni sportive
- "del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale" assistenza allo sportivo
- "fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione", definendo le tre tipologie di prestazione professionale che l'agente può fornire.

ART. 4 ACCESSO ALLA PROFESSIONE E REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI

È istituito presso il CONI il Registro nazionale; requisiti per l'accesso sono:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- non aver riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio
- il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente
- il superamento di un esame di abilitazione.

ART. 5 – CONTRATTO DI MANDATO SPORTIVO

Al primo comma il contenuto minimo (generalità, oggetto, data, compenso e sottoscrizione), nei commi seguenti viene stabilito che:

- la durata massima è due anni e sono nulle le clausole di tacito rinnovo;
- non può essere stipulato con più di due soggetti;
- deve essere espressamente prevista l'esclusiva, in assenza si intende a titolo non esclusivo.

N.B.: → il sistema sanzionatorio prevede specifiche condizioni di nullità del contratto:

- se stipulato da un soggetto non iscritto al Registro
- se l'agente si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui al successivo art. 6.

N.B.: → Viene infine precisato che se l'incompatibilità o il conflitto di interessi sorgono in costanza di rapporto contrattuale, la risoluzione opera al termine della stagione sportiva in corso al momento del presentarsi di tale vizio.

ART. 6 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Al primo comma sono definite le "incompatibilità";
non possono esercitare l'attività di agente:

- "i dipendenti della pubblica amministrazione" (in senso lato, quindi anche dei relativi enti strumentali o loro consorzi, degli enti pubblici economici, delle società a partecipazione pubblica) e i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi in tali amministrazioni o società
- "i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali";
- "i lavoratori sportivi e ... gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo"
- "i dirigenti, tecnici, dipendenti o collaboratori" di CIO, CIP, CONI, Federazioni internazionali e nazionali, le DSA e gli EPS, nonché delle Società o Associazioni Sportive operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo
- "i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Società Sportive" nell'ambito del settore in cui intendono operare.

ART. 6 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO D'INTERESSI

- "Conflitto di interessi", l'agente non può:
- avere interessi diretti o indiretti di alcun tipo nelle società e associazioni operanti nel settore sportivo per il quale è abilitato
 - avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo
 - avere interessi economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo avviare trattative o stipulare contratti con o fra Società o Associazioni Sportive nella quale siano soci o abbiano incarichi o comunque interessi il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado.
- N.B.:** ➔ Ulteriori cause di incompatibilità e/o condizioni di conflitto d'interessi potranno essere stabilite dal Codice etico che, come diremo più avanti, verrà emanato dal CONI.

ART. 8 – COMPENSO

Il valore del compenso può essere in misura forfetaria, ovvero in percentuale:

- sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva
- sulla retribuzione lorda complessiva nel caso di contratto di lavoro sportivo.

N.B.: → Nel termine “misura forfetaria” possano essere ricompresi eventuali “premi” o incrementi a scaglioni, e la percentuale possa anche essere progressiva, o a scaglioni: non ci parrebbero violazioni di principi generali o tutele dei contraenti.

N.B.: → *“il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile”.*

N.B.: → in linea con quanto prevede l’attuale Regolamento CONI, prevede che il pagamento debba essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l’agente sportivo, salva la possibilità per essi di autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per loro conto.

ART. 8 – COMPENSO

Importante è la disposizione del quarto comma, che impone alle Società e Associazioni Sportive e ai lavoratori sportivi di comunicare “al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente ... modalità e ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto”, utilizzando un apposito modello di dichiarazione predisposto dal CONI.

Il quinto comma, infine, prevede l’emanazione di decreti per definire, e successivamente aggiornare “i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi”. Non è chiaro se tali parametri saranno indicativi o comunque derogabili, né se, come pare si stia orientando il mondo del calcio, verranno stabiliti tetti ai compensi.

ART. 9 – SOCIETA' DI AGENTI SPORTIVI

Le società (persone o di capitali), fra agenti sportivi, devono prevedere che:

- l'oggetto sociale debba essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 ed eventuali connesse o strumentali;
- la maggioranza assoluta delle quote della società debbano essere detenuta da soggetti iscritti al Registro, come pure la rappresentanza e i poteri di gestione debbano essere conferiti a iscritti al Registro
- i soci non debbano possedere, nemmeno indirettamente, quote di altre società di agenti sportivi.

N.B.: → La società dovrà essere iscritta nell'apposita sezione "Società di agenti sportivi" del Registro, depositando copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori.

ART. 10 – TUTELA DEI MINORI

Il "lavoratore sportivo" può essere assistito da un agente solo dopo aver compiuto 14 anni e che il mandato deve essere sottoscritto da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo

N.B.: → "Nessun pagamento ... è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'agente sportivo da parte della Società o Associazione Sportiva contraente".

«AGENTE SPORTIVO»

ASPETTI FISCALI

Art. 55 DPR n. 917/86

Art. 23 DPR n. 600/73

Art. 25 bis DPR n. 600/73

ASPETTI FISCALI

Il «tipo di bene» che rappresenta il calciatore per una società sportiva

- ▣ Particolare **qualificazione** del «**capitale umano**»
- ▣ IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE:
 - Risoluzione Agenzia Entrate 19/12/2001, n. 213 «...**il diritto all'utilizzo esclusivo** della prestazione dell'atleta oggetto del contratto ceduto, deve essere considerato un **bene strumentale immateriale** (...) sia fiscalmente, perché ammortizzabile ai sensi dell'art. 68 TUIR (nota: ora art. 103), sia civilisticamente, **perché necessario per conseguire l'oggetto sociale**»
 - I **diritti pluriennali** alle prestazioni dei calciatori professionistici sono equiparati, nel bilancio d'esercizio delle società sportive, ad **assets immateriali (beni)** da iscrivere nell'**attivo dello SP se sussistono i requisiti di utilità pluriennale in termini di flusso di benefici economici perduranti nel tempo** (cfr. Doc. Interpretativo OIC n. 2 del 30/05/2003, in relazione all c.d. L. «Salva-Calcio»).

ASPETTI FISCALI

- ▣ Il calciatore è, dunque, lo **strumento** attraverso il quale una società consegue i ricavi
- ▣ Emerge la **diretta connessione tra i costi sostenuti nell'interesse del calciatore e costi sostenuti nell'interesse della squadra di calcio**
- ▣ La linea di demarcazione tra ciò che costituisce **fringe benefits** e ciò che **non vi rientra può essere così evidenziata:**
 - ✘ Spesa sostenuta nell'**interesse esclusivo** del lavoratore rappresenta: **fringe benefit**
 - ✘ Spesa sostenuta **principalmente** nell'interesse del datore di lavoro **NON** configura **fringe benefit**

REGIME FISCALE

SOCIETA' SPORTIVE

- ➔ **Indeducibilità** ai fini **IRES** dei compensi corrisposti ai procuratori - **Costo non inerente** (art. 109, comma 5 del TUIR)
- ➔ **Indeducibilità** ai fini **IRAP** dei compensi corrisposti ai procuratori – «**RIQUALIFICATO**» come **costo del lavoro** e, quindi, **indeducibile** dalla determinazione della base imponibile IRAP
- ➔ **Indetraibilità** per «**difetto di inerenza**» (*operazione soggettivamente inesistente*) ai fini **IVA** del compenso pagato ai procuratori
- ➔ **Omessa effettuazione** delle **ritenute fiscali e previdenziali**

CALCIATORI:

- ➔ **Maggior reddito imponibile** corrispondente alla quota di **fringe benefit**

REGIME FISCALE AGENTE SPORTIVO

DPCM 23/03/2018

➡ **ATTIVITA' COMMERCIALE**

■ **REDDITI D'IMPRESA** (art.55 del TUIR) – principio della «**competenza economica**»

➤ Il sostituto d'imposta (società sportiva) - quale committente qualificato ex art. 23, co. 1 del DPR n. 600/73 – effettuava una ritenuta alla fonte per conto dell'Ente impositore (Stato italiano) ai sensi dell'art. 25-bis del DPR n. 600/73

Se **percettore residente**:

- **Ritenuta a titolo di acconto:** 23% sul 50% dell'ammontare lordo percepito,
- **Ritenuta a titolo di acconto:** 23% sul 20% dell'ammontare lordo percepito, se il **percettore residente** si dovesse avvalere in via continuativa dell'opera di dipendenti (o di terzi) per la maggior parte dell'anno o per il minor periodo in cui è stata prestata l'attività di intermediazione

REGIME FISCALE AGENTE SPORTIVO

DPCM 23/03/2018

➔ ATTIVITA' COMMERCIALE

Se **percettore NON residente**:

- Trattandosi di reddito d'impresa trovano applicazione le norme internazionali che pongono la tassazione nel solo Paese di residenza del percipiente (v. art. 7 – modello OCSE)
- Se, viceversa, il percettore ha una **stabile organizzazione** nello Stato, possono applicarsi le ordinarie ritenute dell'art. 25-bis del DPR n. 600/73

D. LGS. N. 39 DEL 28 FEBBRAIO 2021

REGISTRO NAZIONALE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- ✓ ART. 4 – ISTITUZIONE REGISTRO NAZIONALE ATTIVITÀ SPORTIVE
- ✓ ART. 5 – GESTIONE E STRUTTURA DEL REGISTRO
- ✓ ART. 6 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO
- ✓ ART. 9 – NULLITÀ, ANNULLAMENTO E CANCELLAZIONE
- ✓ ART. 13 – CONTROLLI DA PARTE DI SPORT E SALUTE EFFETTI E FINALITÀ
REGISTRO CONI DELIBERA N. 1720 DEL 15 SETTEMBRE 2022

I VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'iscrizione al Registro non è obbligatoria.

In particolare, l'affiliazione ad una FSN/DSNEPS (necessaria per poter partecipare ai "campionati" ufficiali e molto utile a realizzare una vera attività di promozione sportiva) è requisito indispensabile per l'iscrizione iniziale ad implica la permanenza nel Registro in caso di rinnovo della affiliazione (che implica sempre il pagamento di una quota annuale) ma di per sé non implica alcun automatismo alla prima iscrizione.

N.B.: → Tuttavia, è assolutamente conveniente in quanto da ciò discendono una serie di agevolazioni:

a) di natura tributaria: in particolare, è subordinato al riconoscimento del CONI (e, ora, alla iscrizione al Registro) l'accesso alle agevolazioni dell'art. 90, L. 289/2002;

- l'accesso al **regime forfettario L. 398/91** {che, per tali soggetti, permarrà anche post 2022};
- **detassazione di premi/compensi/rimborsi forfettari fino ad€ 10.000** (art. 67, lett. m), Tuir)
- presunzione di natura di "spesa pubblicitaria" per erogazioni fino a € 200.000 detraibilità per le persone fisiche delle erogazioni liberali (art. 13-bis, co. 1, Tuir)

• imposta di registro in misura fissa in esenzione da bolli per atti costitutivi e di trasformazione

b) di altra natura quasi sempre il riconoscimento di contributi pubblici di qualsiasi natura (sia dovuto per legge che erogati da enti locali) è subordinato a tale requisito.

ART. 4 – ISTITUZIONE REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Il d.lgs. n. 39/2021 recante semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi, disciplina nel capo I il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in vigore dal 31 agosto 2022.
 - Il Registro, istituito presso il Dipartimento per lo sport, è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 36/2021, da una Federazione sportiva nazionale ("FSN") da una Disciplina sportiva associata ("DSA") o da un Ente di promozione sportiva ("EPS") attribuendo tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica tra cui, ricordiamo, la possibilità di poter avvalersi delle norme fiscali di favore previste per gli enti sportivi.
- N.B.:** → Come avveniva anche con il Registro Coni, infatti, il Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.
- N.B.:** → Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il CONI che continua, almeno per il momento, ad esistere con altre prerogative.

ART. 5 – GESTIONE E STRUTTURA DEL REGISTRO

Il Registro, gestito con modalità telematiche (raggiungibile all'indirizzo <https://registro.sportosalute.eu>) si articola al momento in due sezioni:

- **“sezione pubblica”** – contenente i dati delle Associazioni/Società iscritte al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web di Sport e salute s.p.a.;
- **“sezione riservata”** – contenente ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password.
- Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati. L'accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può chiedere a Sport e salute s.p.a. di procedere nel consentire l'accesso.
- Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all'interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge come ad esempio quella relativa alle associazioni che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 del citato decreto n. 39/2021, con le modalità che verranno indicate dal Dipartimento per lo Sport.

ART. 6 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Nel Registro sono iscritte tutte le associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.), con o senza personalità giuridica e le società sportive dilettantistiche (s.s.d.), in forma di società di capitali/cooperative:

- costituite ai sensi dell'art. 90, L. 289/2002 nonché ai sensi del Capo I, Titolo II, del d.lgs. 36/2021;
- già riconosciute ai fini sportivi dalla Federazione sportiva nazionale ("FSN"), dalla Disciplina sportiva associata ("DSA") o dall'Ente di promozione sportiva ("EPS") ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 36/2021;
- che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

N.B.: → Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

N.B.: → Con l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2021 potranno iscriversi al RAS anche gli Enti del Terzo Settore che svolgono come attività di interesse generale, quella sportiva dilettantistica.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- avere sede legale in uno degli Stati membri dell'UE e almeno una sede operativa nel territorio italiano;
- avere un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo (FSN, DSA, EPS);
- non essere assimilabili ad associazioni/società di secondo livello;
- aver adottato uno statuto conforme alla normativa in materia.
- non costituire un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI);
- svolgere comprovata attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica e formativa;

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TRASMIGRAZIONE

- Per le a.s.d. e s.s.d. iscritte nel precedente “Registro nazionale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche” del CONI al 30 agosto 2022, ore 23.59 le stesse vengono trasferite nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” del Dipartimento per lo sport e in seguito alla trasmigrazione dei dati e continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 39/2021.
 - le a.s.d. e s.s.d. devono solamente creare sulla piattaforma del Dipartimento dello Sport una nuova utenza in modo da consentire l’aggiornamento dei dati.
- N.B.:** → Per quanto riguarda l’aggiornamento, si ricorda occorre trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno, per tramite degli Organismi sportivi affilianti, una dichiarazione riguardante ogni eventuale variazione dei dati di iscrizione intervenuta nell’anno precedente, tramite la piattaforma registro.sportosalute.eu.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TRASMIGRAZIONE

- ASD e SSD di nuova costituzione, invece, per iscriversi dovranno inviare l'apposita domanda di iscrizione al Registro al Dipartimento per lo Sport per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione che, previo il riconoscimento ai fini sportivi, deve provvedervi tempestivamente, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo sport attraverso la Società Sport e salute S.p.A. seguendo le indicazioni riportate nel Regolamento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TRASMIGRAZIONE

Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- c) la data dello statuto vigente;
- d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f) i dati dei tesserati.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TRASMIGRAZIONE

La FSN/DSA/EPS è tenuta ad effettuare un controllo:

- sulla corrispondenza dei dati e dei documenti della a.s.d./s.s.d. rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l'iscrizione al Registro;
- sul mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'a.s.d./s.s.d. interessata di integrare i dati e/o la documentazione carente.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificato il possesso dei requisiti, può:

- accogliere la domanda e iscrivere l'ente sportivo;
- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- richiedere di integrare la documentazione inviata.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TRASMIGRAZIONE

- In caso di richiesta di integrazione, l'a.s.d./s.s.d. interessata ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro.
- Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, e non vi è stata una diversa comunicazione la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.
- In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport invita l'Associazione/Società ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
- Al termine della procedura il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.

ART. 9 NULLITA', ANNULLAMENTO E CANCELLAZIONE

Sono nulle le iscrizioni al Registro delle a.s.d./s.s.d. che:

- a. abbiano indicato un Codice Fiscale oppure un numero di Partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;
- b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo sport, attraverso la società Sport e salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'a.s.d./s.s.d. fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

N.B.: → La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo sport e determina la cancellazione dell'a.s.d./s.s.d. con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.

ART. 9 NULLITA', ANNULLAMENTO E CANCELLAZIONE

- Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo sport, questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione della a.s.d./s.s.d. con efficacia dalla data del venir meno del requisito.
 - La "cancellazione" dell'ente sportivo dal Registro, può avvenire per le seguenti cause:
 - a) per richiesta motivata della stessa a.s.d./s.s.d. (es: liquidazione volontaria);
 - b) in caso di carenza dei requisiti necessari per permanere nel Registro;
 - c) in caso di mancata riaffiliazione a un Organismo sportivo;
 - d) per accertamento d'ufficio (anche a seguito di provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria/tributaria) dello scioglimento/cessazione/estinzione della a.s.d./s.s.d.
- N.B.:** → I provvedimenti nullità e di cancellazione sono pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport. Il provvedimento, completo delle motivazioni, è comunicato mediante posta elettronica certificata all'Associazione/Società interessata e all'Organismo sportivo di affiliazione.

ART. 9 NULLITA', ANNULLAMENTO E CANCELLAZIONE

- È possibile presentare istanza in "autotutela di annullamento/revisione" al Dipartimento per lo Sport, via PEC all'indirizzo ufficisport@pec.governo.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, allegando idonea documentazione probatoria.

N.B.: → È auspicabile che la comunicazione inviata via Pec di nullità e di cancellazione sia contestuale alla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento per lo Sport considerando che il termine dei 30 giorni decorre dalla pubblicazione e non dalla comunicazione. In tal senso pare opportuna una precisazione o una modifica del regolamento.

ART. 10 OPPONIBILITA' A TERZI DEGLI ATTI DEPOSITATI

- Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- Si specifica che per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

ART. 13 CONTROLLI DA PARTE DI SPORT E SALUTE SPA

- La Società Sport e Salute Spa, nell'ambito dei poteri delegati da Dipartimento dello sport, esercita le attività ispettive (anche tramite accessi, dunque) per il controllo:
 - della forma giuridica della a.s.d./s.s.d. da iscrivere al Registro, nonché del suo atto costitutivo/statuto
 - dell'assenza di finalità di lucro (es: distribuzioni indirette degli avanzi di gestione)
 - sulle modalità di svolgimento di eventuali attività secondarie/strumentali
 - sull'eventuale riconoscimento della personalità giuridica delle a.s.d./s.s.d..
- N.B.:** → Con cadenza triennale il dipartimento provvederà alla revisione dei dati ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
- N.B.:** → Così come avveniva con il Registro CONI, il RAS comunicherà annualmente alla Agenzia delle Entrate l'elenco dei sodalizi sportivi iscritti.

IL REGISTRO CONI

Il Registro Coni pur non avendo più le prerogative che gli erano stati riconosciute per effetto dell'articolo 7 del d.l. 136/2004 abrogato con l'entrata in vigore del Nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, mantiene ancora delle sue prerogative.

Il Consiglio Nazionale del CONI, con propria delibera n. 1720 del 15 settembre 2022, ha infatti indicato gli effetti e finalità del Registro CONI prevedendo che esso consente alle a.s.d. e s.s.d., tra l'altro.

- l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive delle FSN e DSA;
- l'utilizzo dei simboli e marchi del CONI, nel rispetto delle circolari emanate;
- l'acquisizione del diritto di accesso agli organi di giustizia federali ed a quelli istituiti presso il CONI;

CONCLUSIONI

Le a.s.d. e s.s.d. devono, quindi, essere iscritte al momento in due distinti Registri:

- nel RAS istituito da Dipartimento per lo Sport al fine di poter il riconoscimento ai fini sportivi e del conseguentemente aver diritto ad applicare la disciplina lavoristica e fiscale di favore prevista per gli enti sportivi
- nel Registro CONI per le gli effetti indicati nella Delibera n. 1720 del Consiglio Nazionale CONI di cui alla slide precedente.

**Società & Associazioni
Sportive Dilettantistiche:**

REGIME FORFETARIO

(legge 398/91)

Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: **regime forfetario (L.398/91)**

REQUISITO SOGGETTIVO	REQUISITO OGGETTIVO
Associazioni Sportive Dilettantistiche	<ul style="list-style-type: none">- Limite dei proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 250.000,00 € (art. 90 comma 2, Finanziaria 2003)- Limite aumentato ad euro 400.000,00 dal 01 gennaio 2017(Legge Stabilità 2017)
Associazioni senza scopo di lucro e pro loco	Limite dei proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 400.000 euro (a partire dal 01/01/2017 Legge Finanziaria 2017)
Società Sportive Dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro (art. 90 comma 1, Finanziaria 2003)	

Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: regime forfetario (L.398/91)

Il diritto ad usufruire del regime, legge 398/91 si ottiene mediante opzione:

– alla SIAE prima dell'anno solare nel quale si intende usufruire del trattamento di favore

– all'Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni del D.P.R. 442/97

L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio

Dal 2002 l'opzione può essere espressa allegando al modello Unico il quadro VO della dichiarazione IVA (D.P.R. 404/01)

Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: **regime forfetario (L.398/91)**

Conseguenze:

esonero dall'obbligo di tenuta dei registri contabili, dalla certificazione dei corrispettivi e dalla presentazione della dichiarazione IVA

obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto

obbligo di annotare i corrispettivi ed i proventi commerciali, una volta al mese, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997

obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP

assoggettamento a tutte le altre imposte indirette

Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: **regime forfetario (L.398/91)**

**Art. 25, comma
2, legge 13
maggio 1999 n.
133**

**NON
CONCORRONO
ALLA
FORMAZIONE
DEL REDDITO
IMPONIBILE:**

**Per non più di
due eventi
all'anno e per
un importo non
superiore a
51.645,69 €**

**i proventi derivanti
dallo svolgimento di
attività commerciali
connesse agli scopi
istituzionali**

**i proventi realizzati a
seguito di raccolte di
fondi effettuate in
conformità all'art. 143,
comma 3, lett. a) del
Tuir**

**Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche:
regime forfetario (L.398/91)**

Determinazione reddito imponibile Ires



Reddito imponibile ai fini IRES è determinato applicando all'ammontare dei proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali

Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: **regime forfetario (L.398/91)**

**Determinazione
dell'Iva**

```
graph TD; A[Determinazione dell'Iva] --> B["Iva 50%  
→ contratto di sponsorizzazione sportiva e pubblicità"]; A --> C["Iva 33%  
→ cessione diritti ripresa Rai"];
```

Iva 50%

→ contratto di sponsorizzazione sportiva e pubblicità


Iva 33%

→ cessione diritti ripresa Rai

Società & Associazioni Sportive Dilettantistiche: **regime forfetario (L.398/91)**

**DETERMINAZIONE
REDDITO
IMPONIBILE IRAP**

**La base imponibile
IRAP viene
determinata in
base a criteri
differenziati in
relazione al tipo di
attività esercitata**



In particolare occorre
distinguere tra:

enti che svolgono
anche attività
commerciale

enti che svolgono
unicamente attività
istituzionale